

AZIENDA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

**Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia**

Piazza Garibaldi, 29

**DETERMINA PRESIDENZIALE nr. 6/20
del 06.08.2020**

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100 – Ricognizione negativa delle partecipazioni detenute al 31.12.2018.

IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 25 novembre 2016 n. 251;

VISTO l'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;

VISTO l'art. 21 del D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175*";

VISTO, in particolare, l'art. 24 comma 1 D.lgs. 175/2016 in base al quale "*... entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che possono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alle sezioni della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15*";

RILEVATO che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.lgs. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO ATTO che le società rilevanti ai fini del D.lgs. 175/2016 sono, ai sensi dell'art. 2 lettera 1) del decreto stesso, gli organismi di cui ai titoli V e VI, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consorziali, ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile;

RILEVATO che l'A.S.S.P., fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 175/2016, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Nicosia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 19/2017 *"Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016"*;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui l'A.S.S.P. di Nicosia non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P., così come indicato dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 19/2017 citata;

CONSIDERATO altresì che, alla luce di quanto stabilito dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 19/2017, *"In relazione al protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei Conti ed il Ministro dell'Economia e Finanze, al rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni è stata unificata. Dall'esercizio 2015, le informazioni, non più inserite nel sistema SIQUEL, sono acquisite mediante l'applicativo Partecipazioni societarie accessibile al portale Tesoro. In applicazione del d.lgs. n. 175/2016 le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti territoriali, saranno tenute ad effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione straordinaria in apposita sezione dello stesso applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mefgov.it>). La comunicazione del provvedimento adottato è effettuata, senza indugio, in favore della Corte dei Conti e, in particolare, delle Sezioni regionali di controllo"*.

VISTA la relazione tecnica redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario allegata alla presente per fame parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata a contenuto negativo;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, l'ASSP non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro

in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-
quater, cod. civ.;

VISTO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'art. 29, comma g, D.P.R. 902/86, il quale recita che "Il Presidente della Commissione adotta, in caso
di necessità ed urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza della Commissione da
sottoporre alla ratifica della Commissione stessa nella sua prima adunanza successiva";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

VISTO lo statuto dell'Azienda S.S.P.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa qui intese come riportate e trascritte:

1. di approvare la ricognizione, avente contenuto negativo, di tutte le partecipazioni societarie detenute,
direttamente o indirettamente, dall'Azienda Speciale Silvo-pastorale di Nicosia alla data del 31 dicembre
2018, accertandola come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di incaricare il Direttore Tecnico di comunicare detta ricognizione relativa agli esiti della revisione
straordinaria nell'apposita sezione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro;
3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima
adunanza successiva;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n.
267/2000 e verrà pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune di Nicosia, per quindici giorni per la
generale conoscenza.



Il Presidente
Rag. Michele Di Francia

AZIENDA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

N° di prot. 386 Posiz. Addi,
Risposta alla lettera del Prot. N°

05 AGO 2020

Oggetto: Relazione inerente alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni sociali detenute dall'Azienda Speciale Silvo pastorale di Nicosia al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016.

Il Responsabile del servizio Finanziario

VISTO IL D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 25 novembre 2016 n. 251;

VISTO l'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;

VISTO l'art. 21 del D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175*";

VISTO, in particolare, l'art. 24 comma 1 D.lgs. 175/2016 in base al quale "*... entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che possono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alle sezioni della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15*";

AZIENDA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

RILEVATO che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

DATO ATTO che le società rilevanti ai fini del D.lgs. 175/2016 sono, ai sensi dell'art. 2 lettera l) del decreto stesso, gli organismi di cui ai titoli V e VI, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 19/2017 "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016";

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Amministrazione non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P., così come indicato dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 19/2017 citata;

CONSIDERATO altresì che, alla luce di quanto stabilito dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 19/2017, *"In relazione al protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei Conti ed il Ministro dell'Economia e Finanze, al rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni è stata unificata. Dall'esercizio 2015, le informazioni, non più inserite nel sistema SIQUEL, sono acquisite mediante l'applicativo Partecipazioni societarie accessibile al portale Tesoro. In applicazione del d.lgs. n. 175/2016 le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti territoriali, saranno tenute ad effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione straordinaria in apposita sezione dello stesso applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>). La comunicazione del provvedimento adottato è effettuata, senza indugio, in favore della Corte dei Conti e, in particolare, delle Sezioni regionali di controllo"*.



- EFFETTUATA LA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALL'AZIENDA SPECIALE SILVO-PASTORALE DI NICOSIA A FAR DATA DAL 23 SETTEMBRE 2016;

COMUNICA

CHE L'AZIENDA SPECIALE SILVO-PASTORALE DI NICOSIA NON DETIENE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31 DICEMBRE 2018, PERTANTO LA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALL'ART. 24 COMMA 1 DEL D.LGS. 175/2016 HA ESITO NEGATIVO.



Il Direttore Tecnico
Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Michele Stazzone